ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4199 del 09/09/2020

Oggetto ACQUE DEMANIO IDRICO CASTAGNI SAURO

RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA AFFLUENTE DEL FIUME LAMONE, RIO THO' IN SPONDA SINISTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' RIO THO' IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) - PROCEDIMENTO N. RAPPA1102/16RN02 E RETTIFICA DET-AMB-2019-

3046 DEL 24/06/2019

Proposta n. PDET-AMB-2020-4331 del 09/09/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante DANIELA BALLARDINI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – CASTAGNI SAURO – RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA AFFLUENTE DEL FIUME LAMONE, RIO THO' IN SPONDA SINISTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' RIO THO' IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) - PROCEDIMENTO N. RAPPA1102/16RN02 E RETTIFICA DET-AMB-2019-3046 DEL 24/06/2019

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141
 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

- la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 con individuazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

PRESO ATTO

 della determinazione dirigenziale regionale n. 11905 del 26/9/2013 con la quale è stata rinnovata al sig, Castagni Sauro CF CSTSRA67S17D458V la concessione di derivazione di acqua pubblica dal Rio Tho' in Comune di Brisighella ad uso irrigazione agricola (piante

- ornamentali e floricole) per un volume di prelievo pari a 480 mc/anno procedimento RAPPA1102/13RN01, scadenza 31/12/2015;
- della domanda di rinnovo pervenuta il 13/06/2016 e registrata al protocollo ARPAE PGRA/
 2016/8005 del 04/07/2016 del con cui la il sig Castagni Sauro CF CSTSRA67S17D458V,
 ha richiesto la il rinnovo della concessione per l'utilizzo di risorsa idrica dal Rio Thò
 (affluente del fiume Lamone) in sponda sinistra, località Rio Tho' Comune di Brisighella
 (RA) ad uso irrigazione agricola (codice Sisteb RAPPA1102/16RN02);
- della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-3046 del 24/06/2019 inviata in firma per errore prima del ricevimento del disciplinare di concessione firmato in tutte le sue parti

CONSIDERATO CHE:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al rinnovo di concessione semplificata ai sensi del RR 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone,
 come uso irrigazione agricola (piante ornamentali floricole) sulla base di quanto stabilito dall'
 art. 152 della L.R. 3/99;

PRESO ATTO che:

- il prelievo oggetto di concessione rientra in zona SIC-ZPS denominata Vena del Gesso Romagnola e per la quale era già stata rilasciata pre valutazione di incidenza con PG/2008/87687 del 3 aprile 2008;
- il prelievo oggetto di valutazione è già in essere in quanto si tratta di un rinnovo di concessione rilasciata nel 2013 dalla Regione Emilia-Romagna che, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico. Trattandosi di rinnovo di concessione di derivazione con procedura semplificata per una portata massima di 0,67 l/s, il rispetto del DMV già precedentemente stabilito di 0,050 mc/s (mantenuto più alto di quello applicabile in caso di rinnovo di concessione superficiale, che

da DGR 1195/2016 è di 0,20 mc/s) garantisce il rispetto delle previsioni da Piano di gestione;

PRESO ATTO del Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 16 del 08/01/2019;

considerato che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO CHE per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola, essendo il prelievo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato di Ha 00.60.00 per vivaio con irrigazione a goccia, per una richiesta di 480 mc/annui, la quantità di risorsa idrica richiesta è compatibile per la tipologia di utilizzo complessivo delle colture sulla base dei contenuti della DGR n 1415/2016

ACCERTATO INOLTRE che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 87,00 e i canoni dovuti;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 51,65 in data 21/07/2008 e di 198,35 in data 05/08/2020;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione richiesta dal sig. Castagni Sauro, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

attestata da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al sig Castagni Sauro CF CSTSRA67S17D458V la concessione semplificata per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra dall'affluente del fiume Lamone ,Rio Tho' (cod Sisteb RAPPA1102/16RN02) avente le seguenti caratteristiche:
 - ubicato in comune di Faenza (RA) loc. Rio Tho', identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 58 antistante mapp 233; coordinate UTM 32* x: 720.803 Y: 900.421;
 - prelievo da esercitarsi mediante pompa della potenza di 0,74 Kw
 - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola (piante ornamentali floricole)
 - portata massima di esercizio I/s 0,67
 - volume complessivo pari a mc/annui 480;
- 2. di stabilire la scadenza del rinnovo della concessione al 31/12/2024;
- di rettificare la determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-3046 del 24/06/2019 emessa per mero errore materiale;
- 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 25/8/2020 (PG 2020/121674 del 25/8/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
- 5. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con Determinazione n.16 del 08/01/2019, di cui sarà consegnata copia semplice al momento dell'invio dell'Atto di Concessione e della pre valutazione di incidenza rilasciata con PG/2008/87687 del 3 aprile 2008;
- 6. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in euro 12,28;

- 7. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
- 9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
- 10.di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 11.di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 12.di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 13. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Originale Firmato digitalmente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Tho' (affluente fiume Lamone) sponda sinistra in Loc. Rio Tho' in Comune di Brisighella (RA) ad uso irrigazione agricola al sig. CASTAGNI SAURO C.F. CSTSRA67S17D458V; Proc. RAPPA1102/16RN02

ART. 1 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione avviene, mediante opere mobili e fisse, già esistenti poste sull'argine sinistro del Rio Tho', costituite da:

- Una pompa della potenza di 0,74 kW con portata di l/s 0.67;
- tubo di mandata pescaggio con diametro di mm 25,4

Il prelievo è ubicato in Rio Tho' in Comune di Brisighella su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 58 antistante mapp. n. 233 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 720.803; Y= 900.421.

La risorsa derivata sarà utilizzata per l'irrigazione, di una superficie di Ha 0.60.00, coltivata a vivaio (piante ornamentali floricole).

ART. 2 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 0,67;
- volume annuo circa mc 480;

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 pari a 0,050 mc/s nei mesi da maggio a settembre e pari a 0,050 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile sulla base di quanto previsto dal Piano di Gestione e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 3 OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 16/2019; Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolari della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni della struttura gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

Il Servizio concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. Il Servizio concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato del Servizio concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Struttura.

Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti del Servizio concedente.

ART. 4 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rinnovata fino al 31 dicembre 2024** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31/12/2024**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

ART. 7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.